

# **COMUNE di SAN GIUSEPPE VESUVIANO**

Provincia di Napoli

Ordinanza n.234

## **DIVIETO di ACCATTONAGGIO di ADULTI e MINORI PRESSO il TERRITORIO COMUNALE di SAN GIUSEPPE VESUVIANO**

### **IL SINDACO**

Considerato che il fenomeno dell'accattonaggio è sensibilmente aumentato rispetto al passato ed è divenuto motivo di allarme e turbativa per la collettività, sia per la numerosità delle persone coinvolte che per la petulanza delle richieste, che spesso sconfinano in vere e proprie molestie;

Rilevato che in molti casi l'accattonaggio viene effettuato da o con l'ausilio di minorenni, allo scopo di impietosire i cittadini ed ottenere più facilmente dazioni di denaro;

Rilevato che la tutela dei minorenni impone un deciso contrasto al loro coinvolgimento in un'attività che non può in alcun modo giovare alla loro crescita ed educazione, tenendoli lontani dalla scuola e dai servizi di tutela messi a disposizione dai servizi sociali;

Considerato inoltre che le persone impegnate nell'accattonaggio sono spesso vittime della criminalità, che ne organizza l'attività sfruttando la loro difficoltà, allo scopo di trattenere gran parte di quanto ricevuto in elemosina, in alcuni casi anche mediante una vera e propria riduzione in schiavitù;

Considerato altresì che la presenza di adulti e bambini dediti all'accattonaggio crea nella cittadinanza il falso convincimento che le strutture pubbliche non si interessino e non intervengano a favore degli indigenti, determinando una percezione distorta e difforme dalla realtà in relazione alle iniziative sociali assunte dall'Amministrazione comunale;

Rilevato che queste forme di accattonaggio si rivelano particolarmente moleste, per insistenza, strumentalità e pericolosità;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti volti a contrastare le suddette forme di accattonaggio, al fine di tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 54 del D. lgs. 267/2000, come novellato dal D.L. 92/2008 convertito in L. 125/2008;

Visto il D.M. del Ministero dell'Interno 5.8.2008;

Vista la L. 689/81, come successivamente modificata ed integrata dalla L. 125/2008;

### **ORDINA**

E' vietato l'accattonaggio di adulti e bambini presso l'intero territorio comunale.

Qualora gli organi di seguito indicati accertino la presenza di persone dedite all'accattonaggio provvederanno, previa identificazione delle stesse, alla segnalazione dei fatti ai servizi sociali di

questo Comune e di quello di residenza o dimora, i quali, ciascuno per la parte di competenza, attueranno idonei e tempestivi interventi.

La violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di €. 150,00 con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento di detta somma, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti;

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori di procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo pretorio comunale e tramite manifesti nelle pubbliche vie cittadine. E' altresì trasmessa al Prefetto.

Al fine dell'esecuzione, il presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Napoli, alla Questura di Napoli, al Comando della Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano, al Commissariato della Polizia di Stato di San Giuseppe Vesuviano, alla Compagnia della Guardia di Finanza di San Giuseppe Vesuviano, al Comando di Polizia Municipale presso il Comune di San Giuseppe Vesuviano.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Campania, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, o in alternativa al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla medesima data.

San Giuseppe Vesuviano, 14/11/2008

**IL SINDACO**  
**Dott. Antonio Agostino Ambrosio**